



COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BASTIGLIA E
L'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE _____**

**PROMOZIONE DI ATTIVITA' A CARATTERE RICREATIVO, CULTURALE E
SOCIALE DI INTERESSE COLLETTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE
ANNI 2023 – 2024 – 2025**

Con la presente scrittura privata n. _____, il giorno _____

Il Comune di Bastiglia (MO) (di seguito “Comune”), con sede in Piazza Repubblica 57, codice fiscale e partita IVA 00686230368, qui rappresentato dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dei Servizi Culturali e Museali, _____, nato a _____ il _____ domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente (come da provvedimento del Sindaco protocollo n. _____ del _____)

e

l’Organizzazione/Associazione “_____” (di seguito “Associazione”), con sede legale in _____, Via _____ n. __, C.F. _____, con sede operativa a Bastiglia, regolarmente iscritta al RUNTS/al Registro Regionale nella persona della Presidente e legale rappresentate _____, nato a _____ il _____, CF _____ il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione;

Premessa

Dato atto che è attribuita all'Ente Locale la funzione di governo del territorio, il quale intende esercitarla promuovendo tra l'altro lo sviluppo delle attività pubbliche e private a vantaggio della propria comunità;

Il Comune di Bastiglia intende collaborare con il Terzo settore fuori dall'ambito di mercato per sviluppare concretamente il principio di sussidiarietà non quale supplenza, ma quale presa in carico reciproca di bisogni della collettività da parte della Pubblica amministrazione e del Terzo settore stesso, operando insieme per adottare soluzioni, offrire opportunità, per dare risposte più flessibili - ma al contempo strutturate - rispetto alla domanda che viene posta dalla propria comunità di riferimento, collaborando nella gestione di nuovi metodi di lavoro e di progetti in cui sono presenti più tipologie di attività di interesse generale;

Richiamati

- *) il Codice Civile;
- *) Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (artt. 1, comma 1-bis, 11) e ss.mm.ii.;
- *) il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;
- *) il D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. (cosiddetto “Codice del Terzo settore”);
- *) la Legge Regionale n. 34 del 9 dicembre 2002 “Norme per la valorizzazione delle Associazioni di Promozione Sociale” e ss.mm.ii.;
- *) la Legge Regionale n.12/2005, “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato” e ss.mm.ii., in particolare l'art.13, “Rapporti convenzionali”;
- *) la Legge Regionale n.8/2014 “Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale”;

Premesso che:

- *) l'art. 118, comma 4, della Costituzione prevede che i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base di principio di sussidiarietà, per la risoluzione a livello locale di specifici bisogni sociali;
- *) l'art. 3, comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che “i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- *) l'art. 2 del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Tero Settore) riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;
- *) il “Codice del Terzo settore”, segnatamente all'art. 17: definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle

persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro” (comma 2); l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione (comma 3); la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte (comma 5);

Premesso, inoltre, che

*) l'articolo 56 del “Codice del Terzo settore” consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

*) i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101, comma 3, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56, commi 1 e 3, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

*) il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le Convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

Premesso infine che

*) la Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34, “Norme per la valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale. Abrogazione della Legge Regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)” riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, nonché favorisce il pluralismo e l'autonomia delle Associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività;

*) ai sensi della medesima legge, segnatamente all'art. 8, è previsto che gli Enti Locali possano offrire alle Associazioni iscritte negli appositi registri un utilizzo, anche a titolo gratuito, dei propri locali, sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:

- le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
- l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;

- la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione concessionaria.

*) la Giunta comunale, con Deliberazione n. 10 del 24/03/2023, dal titolo “*Promozione di attività a carattere ricreativo, culturale e sociale di interesse collettivo da prevedere sul territorio comunale mediante l’apporto di una organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale per il periodo 2023-2025. Indirizzi*” ha stabilito tra i propri obiettivi la promozione di:

- a) attività/progetti ricreativi e culturali di interesse collettivo, anche volti a favorire la vita di relazione, socializzazione, inserimento e reinserimento sociale;
- b) attività socialmente utili di contrasto a condizioni di fragilità e solitudine;
- c) attività tese a favorire la cooperazione multiculturale, l'inclusione e l'integrazione;
- d) attivazione di progetti volti a diffondere la conoscenza e il rispetto del patrimonio naturale e ambientale locale;
- e) organizzazione e promozione di attività di intrattenimento o culturali rivolte alla collettività;
- f) collaborazione alle iniziative promosse (o patrocinate) dal Comune e dalle altre associazioni operanti sul territorio comunale, anche con supporto organizzativo e gestionale;
- g) collaborazione nella tutela e valorizzazione dei beni artistici e culturali del territorio, in particolare del Museo della civiltà contadina di Bastiglia e della Biblioteca comunale;

*) i Servizi culturali e museali, con proprie Determinazioni n. __ del __/__/2023, n. __ del __/__/2023, hanno provveduto, tramite apposita procedura comparativa ad evidenza pubblica, ad individuare l'Associazione affidataria dei servizi più sopra richiamati.

Richiamato il progetto di attività di interesse generale nei campi [...] proposto al Comune di Bastiglia dalla predetta Associazione e attestato al protocollo comunale n. ... del ... 2023, che qui si intende parte integrante della convenzione, anche se non materialmente presente;

*Tutto ciò premesso,
le parti sopra costituite convengono e sottoscrivono quanto segue*

Art. 1 – OGGETTO e FINALITA’

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del “Codice del Terzo settore”, il Comune si avvale dell’attività dell’Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione di attività a carattere ricreativo, culturale e sociale di interesse collettivo, sussidiarie alle attività di competenza del Comune di Bastiglia per il periodo 2023/2025, nello specifico:

- a) attività/progetti ricreativi e culturali di interesse collettivo, anche volti a favorire la vita di relazione, socializzazione, inserimento e reinserimento sociale;
- b) attività socialmente utili di contrasto a condizioni di fragilità e solitudine;
- c) attività tese a favorire la cooperazione multiculturale, l'inclusione e l'integrazione;
- d) attivazione di progetti volti a diffondere la conoscenza e il rispetto del patrimonio naturale e ambientale locale;

- e) Organizzazione e promozione di attività di intrattenimento o culturali rivolte alla collettività;
- f) collaborazione alle iniziative promosse (o patrocinate) dal Comune e dalle altre associazioni operanti sul territorio comunale, anche con supporto organizzativo e gestionale;
- g) collaborazione nella tutela e valorizzazione dei beni artistici e culturali del territorio, in particolare del Museo della civiltà contadina di Bastiglia e della Biblioteca comunale;

Il progetto si pone anche l'obiettivo di favorire la diffusione di una cultura del “volontariato sociale” che offre a cittadini ed associazioni bastigliesi la possibilità di entrare nel tessuto attivo della comunità, in un'ottica di collaborazione e compartecipazione.

Art. 2 – DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, nell'anno 2023, e scadrà il 31/12/2025. La convenzione potrà essere oggetto di rinnovo o proroga per un pari periodo a seguito di provvedimento espresso dell'organo competente del Comune di Bastiglia, visti i positivi risultati emersi dalle relazioni e dai resoconti agli atti dell'Ente e stante i presupposti di legge.

Art. 3 – SEDE DELLE ATTIVITA'

L'Associazione ha sede legale in _____, Via _____ n. _____, CAP _____, Provincia e sede operativa in Bastiglia _____ / opera regolarmente con propri volontari in Bastiglia.

Art. 4 – IMPEGNI E ATTIVITA'

1. Conformemente al proprio Statuto, l'Associazione si impegna nell'organizzare e gestire le attività oggetto della convenzione descritte all'art.1, nel migliore dei modi, di comune accordo con il Comune di Bastiglia, in maniera ausiliaria, a formare adeguatamente e a gestire i volontari associati al fine di eseguirle in modo continuativo e gratuito, fatto salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate, come meglio esplicitato al successivo art. 8.
Le attività elencate si intendono non esaustive di quelle che l'Associazione e il Comune di Bastiglia potranno convenire durante il periodo di validità della convenzione, in maniera coerente col progetto generale qui disciplinato e senza snaturare l'oggetto e i fini della convenzione stessa.
2. L'Associazione si impegna altresì a promuovere pubblicamente le attività oggetto della convenzione, collaborando fattivamente anche alle iniziative promosse dal Comune. Le iniziative dovranno avvalersi dell'uso dello Stemma del Comune di Bastiglia anche accompagnato dalla dicitura “con il sostegno del”, ai fini della loro promozione.
3. A supporto del progetto sopra descritto il Comune di Bastiglia si impegna a concedere in uso gratuito spazi pubblici e attrezzature di cui dispone, per brevi periodi, o iniziative particolari, previo accordo con i servizi competenti, nel rispetto delle norme vigenti. Il Comune di Bastiglia, concede, con esenzione dalle tariffe vigenti al momento, l'uso della sala comunale “I Centopassi”, per un numero massimo di 8 giornate all'anno, per

svolgere le proprie attività e comunque secondo un calendario concordato preventivamente con l'Amministrazione Comunale, mediante i servizi preposti. Il Comune di Bastiglia potrà concedere l'uso a titolo non oneroso di altri spazi, qualora necessari per la corretta realizzazione di iniziative partecipate.

4. L'Associazione per le attività descritte metterà a disposizione un numero adeguato di Soci volontari, opportunamente formati, con idoneità ad eseguire le attività del progetto generale e in possesso delle necessarie cognizioni e capacità per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione. L'Associazione potrà avvalersi anche di personale incaricato per specifiche attività, secondo le previsioni e nei limiti di legge.
5. Più in generale l'Associazione si impegna a quanto segue:
 - individuare e nominare dei propri soci da impiegare nei progetti, inseriti in apposito elenco che l'Associazione dovrà consegnare al Servizio Cultura del Comune di Bastiglia prima dell'inizio dell'attività. Tale elenco dovrà essere tenuto aggiornato a cura della stessa Associazione. L'Associazione nomina inoltre un coordinatore/referente nella persona di _____
 - garantire lo svolgimento delle attività progettuali secondo tempi e modalità stabiliti dalla presente convenzione e concordati preliminarmente col Servizio Cultura del Comune di Bastiglia;
 - garantire che i volontari siano in possesso delle informazioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni, così come previsto dal D. Lgs 81/2008 in riferimento ai rischi specifici;
 - ad assicurare una autonomia operativa ed una disponibilità economica necessaria ad anticipare le spese che dovranno essere poi rendicontate al Comune per ottenere la liquidazione del contributo;
 - alla acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività;
 - essere disponibile a collaborare e a mettere in atto delle iniziative e/o manifestazioni pubbliche che siano un'occasione di aggregazione per la cittadinanza, in collaborazione con le altre realtà del Terzo settore locale;
 - supportare il Comune di Bastiglia nella valutazione delle esigenze della comunità locale in ordine alle materie oggetto della convenzione e nella individuazione di soluzioni o forme di collaborazione;
 - presentare annualmente all'Amministrazione Comunale una relazione dettagliata sulle attività svolte, corredata da rendicontazione delle spese sostenute, entro il 31 gennaio. La relazione e i documenti di rendicontazione tecnico-economica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante. L'Amministrazione potrà comunque richiedere, in ogni tempo, ulteriori dati, informazioni, documentazione, report che l'associazione si impegna a fornire;
 - concordare le modalità di pubblicazione di informazioni al fine di garantire la massima diffusione della conoscenza delle attività e delle iniziative promosse e svolte dall'associazione;
 - dare adeguata evidenza attraverso i propri strumenti comunicativi (sito internet, pubblicazioni, ecc.) delle attività svolte e del contributo del Comune.

6. L'Associazione si impegna nel corso della validità della convenzione al rispetto e all'osservanza dei principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (di cui al DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54, d.lgs. 165/2001"), nelle parti applicabili ai soci, volontari e incaricati dell'APS.

Art. 5 – ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Per l'attuazione del programma annuale suddetto di attività, l'Associazione si avvale dell'opera prevalente dei suoi Soci volontari, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Codice del Terzo settore, D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione:

- affinché vengano conservati agli atti, presenta al Comune di Bastiglia, entro 30 giorni dalla sua approvazione, il proprio **bilancio consuntivo**, munito della relazione del Collegio dei revisori e del Consiglio; presenta inoltre ogni anno il **bilancio di previsione** entro 30 giorni dalla sua approvazione;
- trasmette al Comune di Bastiglia *per iscritto* tramite l'ufficio protocollo, in tempo utile, la comunicazione della convocazione dell'assemblea dei Soci, affinché un rappresentante dell'A.C. possa parteciparvi. A tali lavori saranno invitati, con diritto di parola e senza diritto di voto, il Sindaco, l'Assessore e/o il funzionario delegato del Comune di Bastiglia;
- consegna al termine del periodo di validità della convenzione una relazione generale sui risultati raggiunti, su eventuali criticità affrontate, su eventuali esigenze della collettività che l'Associazione ha raccolto durante le attività;
- garantisce che le attività oggetto della presente convenzione siano svolte nel rispetto delle normative vigenti, e fiscali in vigore al momento, oltre naturalmente al rispetto dei principi del proprio Statuto.

Art. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA

Per tutte le attività elencate dalla presente convenzione, l'Associazione garantisce ai propri volontari idonea polizza assicurativa secondo quanto previsto dalla normativa specifica vigente, di cui all'art. 18 Codice del Terzo settore, D.Lgs. n. 117/2017, tra cui RCT – RCO, infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché eventuali assicurazioni supplementari, qualora lo richiedano le attività che si intendono svolgere nell'ambito della presente convenzione. Dette assicurazioni vengono stipulate direttamente dall'Associazione e possono essere oggetto di rimborso da parte del Comune di Bastiglia per la parte di competenza. L'Associazione consegnerà, al servizio comunale competente, copia delle polizze attive, all'atto della sottoscrizione della convenzione.

L'Associazione, nei momenti di svolgimento della propria attività, esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare all'associazione stessa e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte negli immobili di cui all'art. 3 del presente atto. L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare e a mantenere in vigore, per tutta la durata del progetto, un'adeguata copertura assicurativa per "Responsabilità civile verso terzi" (RCT), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente

convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT, non esonerano l'Associazione dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Art. 7 – ALTRE DISPOSIZIONI

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti adeguato ,ed eventualmente di dipendenti, in possesso delle necessarie cognizioni e capacità per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione .

I volontari sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente. Il rapporto con personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'Associazione si impegna inoltre ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi se stessa e il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

Il volontario e le attività di volontariato sono definiti dal Codice del Terzo settore, D.Lgs. n. 117/2017, titolo III.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 i volontari sono definiti dall' Art. 3, comma 12-bis 12-bis:

“Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.”

Nei confronti dei volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del D.lgs 81/2008 "Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi":

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:
 - a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
 - b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
 - c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
- Pertanto è fatto obbligo a carico dell'Associazione il rispetto dell'art. 21 e dei punti a) b) c).

L'Associazione è tenuta a garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid -19.

Art. 8 – RESPONSABILITA' E RISERVATEZZA

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e coi i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto di convenzione.

L'Associazione è tenuta a dare comunicazione scritta di ogni interruzione delle attività oggetto della convenzione. E' tenuta a svolgere le attività oggetto della convenzione nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. È tenuta altresì a rispettare i principi di riservatezza sulle informazioni delle quali entrerà in possesso direttamente, per il tramite delle attività svolte, ai sensi della vigente normativa, attenendosi per il loro trattamento a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Privacy e relative norme applicative. Il Comune di Bastiglia non conferisce alla Associazione banche dati contenenti dati personali o particolari ai fini del loro trattamento.

Art. 9 – RIMBORSO DELLE SPESE PER LE ATTIVITA' PRESTATE

1. Il Comune di Bastiglia si impegna a corrispondere all'Associazione un contributo massimo di **euro 1.500,00** (euro millecinquecento/00) per ogni anno di convenzionamento, quale supporto alle attività mediante rimborso delle spese effettivamente sostenute al 31 dicembre e necessarie a realizzare le attività oggetto della convenzione. Il contributo sarà erogato entro il massimale indicato, in un unico versamento, a seguito di presentazione da parte dell'Associazione della regolare documentazione di spesa e del rendiconto tecnico-economico delle attività svolte.
2. Tale rendiconto dovrà essere presentato entro il 31 gennaio dell'anno successivo, per consentire il corretto procedimento dell'iter amministrativo e dovrà contenere:
 - l'elenco dettagliato delle attività svolte sul territorio del Comune di Bastiglia;

- l’elenco delle spese sostenute per il corretto svolgimento delle attività, corredato delle ricevute fiscali, fatture, scontrini fiscali (inserire solo le spese dell’anno in oggetto);
 - l’elenco dei volontari coinvolti nelle attività durante l’anno.
3. Si specifica inoltre che, nel caso in cui il rendiconto presentato dall'Associazione, sia inferiore al contributo massimo qui indicato, il rimborso sarà relativo alle sole spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate.
4. Le spese rimborsabili sono quelle reali, corrispondenti a quanto effettivamente pagato dall’Associazione, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, art. 56. A titolo di esempio non esaustivo:
- polizze assicurative obbligatorie (secondo quanto stabilito dall’art.18 del D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore) per i volontari che effettivamente svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione.
 - spese per acquisto di materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.
 - spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione (es. diritti SIAE);
 - spesa relativa all’attività di personale esterno utilizzato e finalizzata alla gestione del progetto (es. incarichi di collaborazione, di prestazione d’opera);

Il Comune di Bastiglia potrà concedere l’uso gratuito di spazi pubblici e attrezzature di cui dispone, qualora necessari a realizzare le attività partecipate o per la cura dei bisogni collettivi, per il tempo strettamente necessario.

Non vengono ammesse a contributo le spese sostenute per l’acquisto di mobilio per la sede, attrezzature costituenti investimento duraturo, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni, spese generali derivanti dai rapporti contrattuali bancari/postali o dalla adesione ad associazioni di categoria;

5. In caso di mancata esecuzione di uno o più parti del progetto, per cause imputabili al Soggetto convenzionato con il Comune, l’importo del contributo verrà proporzionalmente ridotto sulla base delle spese reali; qualora se ne ravvisasse la necessità, il Comune di Bastiglia potrà chiedere la restituzione alla Associazione di parte del contributo già erogato, in caso di verificate spese inferiori al rimborso da essa percepito.

Non sono permessi all’Associazione ricarichi, accantonamenti di somme, attribuzioni a titolo di maggiorazione delle spese, ai sensi del vigente Codice del Terzo settore.

Art. 10 - MODIFICHE

La presente convenzione potrà essere modificata di comune accordo, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto, per adeguarla alla realtà fattuale sulla base di eventi non prevedibili o per migliorare o potenziare-ampliare i progetti. La convenzione in particolare potrà essere modificata ed integrata con altri specifici progetti di rilevanza pubblica per il Comune di Bastiglia (a titolo di solo esempio: partecipazione dell’Associazione a bandi di finanziamento per realizzare progetti su particolari tematiche di interesse generale per la comunità Bastigliese), per i quali potrà essere riconosciuto un ulteriore rimborso spese all’Associazione da convenire preventivamente e che sarà oggetto di ulteriore atto di approvazione.

Art. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO.

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, di interruzione di alcune o di tutte le attività indicate in convenzione, per cause imputabili alla Associazione stessa, questa comunicherà tempestivamente alla controparte, secondo le forme di legge, i motivi relativi alla volontà di recesso. Il recesso può essere chiesto, nelle forme di legge, anche dal Comune di Bastiglia per mutate esigenze, per motivi di interesse pubblico, corrispondendo solo le spese fatte fino a quel momento.
2. A fronte di violazioni di legge, accertate dalle autorità preposte, o di una o più violazioni documentate delle disposizioni o degli impegni previsti dal presente documento, il Comune di Bastiglia potrà revocare immediatamente la presente convenzione, mediante comunicazione scritta, senza nulla dovere all'Associazione.
L'Amministrazione Comunale potrà revocare, anche temporaneamente, a proprio giudizio insindacabile, la convenzione con motivato provvedimento da adottarsi a cura del Responsabile del Servizio Cultura (previa regolare contestazione alla quale l'Associazione avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni) in uno qualsiasi dei seguenti casi:
 - qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni, ovvero introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
 - qualora l'Associazione si serva degli spazi concessi per un uso differente da quello concordato con il presente atto;
 - in applicazione delle misure di prevenzione di all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm.ii., “Disposizioni contro la mafia”, a carico degli amministratori legali rappresentanti della Associazione e a chi ne determina abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte ed indirizzi;
 - in caso di condanna degli amministratori o legali rappresentanti della Associazione comportante esclusione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione Comunale;
 - per frode dimostrata dall'Associazione in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
 - per grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'Associazione nell'ambito di svolgimento del presente progetto;
 - per omessa presentazione dei rendiconti tecnici ed economici relativi al progetto;
3. La presente convenzione potrà inoltre anche essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra i soggetti firmatari, sarà competente il Foro di Modena.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Eventuali inadempienze al presente accordo devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
2. Per tutto quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si rinvia al Codice Civile, alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, alle disposizioni contenute nella manifestazione di interesse già approvata. Eventuali novelle legislative e

regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

3. Il Comune di Bastiglia, mediante propri incaricati, attraverso rilevazioni presso gli utenti o altre modalità idonee, potrà in ogni tempo, anche dopo la scadenza della convenzione, fare attività di verifica sulle attività della Associazione e sulla qualità del servizio reso , con riferimento al progetto qui convenzionato.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi D.Lgs. 30 marzo 2003, n. 196 e del regolamento UE 2016/679, nel testo vigente le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento:

- verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- saranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio competente e successivamente presso l’archivio generale del Comune.

Art. 15 – REGISTRAZIONE

La presente Convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 82 comma 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117. La stessa è soggetta a registrazione, con conseguente imposta, in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986. La presente convenzione verrà quindi registrata solo in caso d’uso e le spese saranno a carico del richiedente la registrazione.

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Bastiglia, il _____

Per il Comune di Bastiglia

Il Responsabile dei Servizi Culturali e Museali _____

Per l’Associazione ...

Il Presidente _____